

Disposizioni temporanee sulle perdite

La legge di bilancio 2021 (l. n. 178 del 30 dicembre 2020) ha modificato l'art. 6 del DL 23 dell'8 aprile 2020 stabilendo che per **le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli obblighi di ricapitalizzazione e liquidazione** (articoli 2446, secondo e terzo comma e 2447 c.c. per le società per azioni; articoli 2482- bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter c.c. per le società a responsabilità limitata) **e non opera la causa di scioglimento** della società per riduzione o perdita del capitale sociale (articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile).

Il termine entro il quale la perdita debba risultare diminuita a meno di un terzo, **è posticipato al quinto esercizio successivo** [esercizio in corso al 31 dicembre 2025]. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nel caso in cui per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduca al disotto del minimo legale, l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo [esercizio in corso al 31 dicembre 2025].

Attualmente è discusso in dottrina se con nell'espressione «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020» vadano comprese solo quelle prodotte nel 2020 oppure anche quelle prodotte in esercizi precedenti ma ancora presenti nei bilanci riferiti a tale data.

Le perdite devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.